



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA PROMOZIONE E PER L'ACCRESIMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DEL TRASPORTO DELLE MERCI SU STRADA

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose e persone per conto di terzi con sede in Via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 Roma, di seguito denominato semplicemente "Comitato", codice fiscale 97113700583, rappresentato dal Presidente del Comitato dr.ssa Maria Teresa Di Matteo

E

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Roma, Via Tuscolana, 1556, C.F. 80202230589, di seguito denominato semplicemente "Dipartimento", rappresentato dal Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Prefetto Roberto Sgalla,

congiuntamente indicati come Parti.

PREMESSO CHE

- secondo il rapporto ISTAT 2018, pur essendosi verificati in Italia nel 2017 meno incidenti stradali, è aumentato il numero delle vittime rispetto al 2016 (+ 2,9%);
- le tre cause più frequenti degli incidenti stradali sono da rinvenirsi nei comportamenti errati di guida, nella distrazione, nel mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e nella velocità troppo elevata;
- sono in significativa crescita, rispetto al dato dell'anno precedente, anche le infrazioni dovute all'uso improprio dello *smartphone* (+ 7,1);
- con particolare riferimento al trasporto professionale di merci, i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo, nonché di uso del cronotachigrafo, costituiscono uno strumento essenziale per garantire la sicurezza della circolazione stradale, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale tra gli operatori;
- il contrasto al cabotaggio abusivo è da ritenersi una priorità ai fini di garantire eque condizioni di competitività tra le imprese di trasporto merci;
- l'attività di prevenzione e contrasto delle infrazioni da parte degli organi di polizia stradale riveste un ruolo preminente per assicurare ed accrescere la sicurezza e la legalità anche nel settore del trasporto merci su strada;
- è interesse comune del Comitato e del Dipartimento stipulare un protocollo di intesa finalizzato a porre in essere appropriate misure al fine di promuovere, accrescere e garantire la legalità e la sicurezza della circolazione nel settore dell'autotrasporto merci, tramite l'attuazione di apposite iniziative volte anche ad incrementare i controlli delle infrazioni al Codice della strada ed assicurare il rispetto della disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci;



- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(finalità)

1. Le Parti si impegnano a collaborare in azioni sinergiche, coordinate ed integrate, per la promozione e per l'accrescimento della sicurezza della circolazione e della legalità nel settore del trasporto merci su strada.

ART. 2

(oggetto)

1. In particolare, le Parti concordano di :

a) avviare un tavolo tecnico di coordinamento, aperto ai contributi degli operatori del settore, volto ad individuare azioni coordinate per promuovere il rispetto della legalità alla guida e la correttezza dei relativi comportamenti, prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità nonché incentivare il sistema dei controlli su strada per accertare le condotte illecite poste in essere nel settore da operatori italiani e stranieri;

b) porre in essere azioni di monitoraggio e studio del fenomeno della incidentalità stradale nel settore dell'autotrasporto merci avvalendosi dei dati disponibili presso i soggetti o gli enti od istituti competenti;

c) favorire la diffusione della conoscenza dell'utilizzo intelligente dell'infrastruttura stradale valorizzando le innovazioni tecnologiche disponibili all'uopo promuovendo specifiche giornate informative;

d) rafforzare il sistema dei controlli su strada, con particolare riferimento ai comportamenti illeciti statisticamente più rilevanti, tramite la dotazione agli Organi di Polizia di strumentazioni idonee per la rilevazione delle infrazioni ed il perseguimento delle condotte sanzionabili;

e) organizzare giornate informative sul territorio nazionale rivolte agli operatori del settore e dedicate a diffondere la conoscenza della normativa di settore, dei comportamenti corretti alla guida e dei fattori di rischio determinanti quali cause del verificarsi degli incidenti stradali;

f) sviluppare apposite azioni coordinate volte ad assicurare il rispetto della legalità nel settore del trasporto di merci pericolose rafforzando i relativi controlli su strada con l'ausilio di dotazioni strumentali idonee per le Forze di polizia ed organizzando specifici focus informativi rivolti agli operatori del settore;



- g) realizzare iniziative di contrasto al fenomeno del cosiddetto “cabotaggio abusivo” anche tramite apposite indagini finalizzate alla rilevazione delle caratteristiche e della consistenza di tale pratica illegale;
- h) implementare sistemi di cooperazione e scambio di dati;
- i) realizzare eventi informativi a livello nazionale o locale cui coinvolgere le parti pubbliche, imprenditoriali e sociali per promuovere la conoscenza del settore, l’attività di vigilanza e contrasto condotta dalle Forze di Polizia nonché le iniziative poste in essere dall’Albo nazionale degli autotrasportatori;
- j) realizzare una apposita campagna di comunicazione a livello nazionale al fine di promuovere la sicurezza stradale con particolare riferimento al settore dell’autotrasporto merci, il rispetto della legalità, il regime dei controlli ed ogni altra iniziativa utile o necessaria per la diffusione delle *best practices*;

ARTICOLO 3 (Attività)

1. Il tavolo tecnico di coordinamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2, da insediarsi entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, con riferimento a ciascun ambito di collaborazione, provvede a definire nel dettaglio le attività da compiere e ad individuare le azioni specifiche da porre in atto che saranno oggetto di specifici progetti condivisi, da adottare con apposite convenzioni attuative.
2. Il tavolo tecnico provvede anche all’avvio ed alla verifica delle specifiche iniziative nonché alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle fasi delle attività e dei progetti nonché alla introduzione di eventuali azioni correttive e integrative.

ARTICOLO 4 (impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione per l’attuazione delle iniziative le risorse umane e strumentali necessarie nonché il proprio patrimonio di conoscenze in regime di paritaria partecipazione.
2. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Accordo, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro loghi nelle iniziative realizzate con modalità che saranno concordate.

ARTICOLO 5 (oneri)

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano, nell’ambito del Tavolo tecnico di coordinamento, a definire nel dettaglio i conseguenti oneri nella misura massima di € 1.000.000,00. Con successivi atti, per le singole attività ivi individuate, il Comitato provvede all’impegno delle relative risorse a valere sul capitolo 1294 dello



stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza oneri per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad eccezione delle attività connesse allo svolgimento dei servizi finalizzati all'attuazione del presente accordo, cui si provvede con le dotazioni di mezzi, risorse e personale previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 6 (modifiche e integrazioni)

1. Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime.

ARTICOLO 7 (durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed ha durata biennale rinnovabile.

Il presente accordo, anche se sottoscritto di pugno dai comparenti, è sottoscritto con firma digitale come prescritto, a pena di nullità, dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Maria Teresa Di Matteo

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO
Roberto Sgalla